

produzione, tra l'altro, presso lo stabilimento manutentivo UTMR di Foggia, ma, allo stesso tempo, di bloccare le previste nuove cinquanta assunzioni poiché i nuovi carichi di lavoro dovrebbero essere assorbiti dai trenta dipendenti del magazzino di Borgo Cervaro, avviato verso una lenta e inesorabile chiusura;

b) la decisione, che sembrerebbe ormai prossima, di sottrarre la produzione delle targhe per ciclomotori allo stabilimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia, che produrrà altre conseguenze dannose per il territorio sia in termini produttivi che occupazionali;

tutto ciò, di là dagli impegni e delle parole spese durante il dibattito sulla situazione criminalità a Foggia, rischia di incrementare il senso di sfiducia nella popolazione locale e, nei fatti, è un ostacolo evidente a qualsiasi progetto di sviluppo —:

quando s'intenda individuare per la struttura portuale di Manfredonia, la relativa Autorità Portuale competente affinché siano date risposte concrete ai soggetti che si sono candidati per la gestione dei servizi portuali;

come s'intenda sostenere lo stabilimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia, nel caso in cui fosse deciso di sottrarre allo stesso la produzione delle targhe per ciclomotori, affinché ciò non determini un calo produttivo e, di conseguenza, occupazionale;

se non si ritenga necessario convocare un tavolo fra le parti, affinché siano chiarite le decisioni prese da Trenitalia, a fronte degli impegni presi in precedenza di aumentare le unità produttive sul territorio, per quanto riguarda il futuro produttivo ed occupazionale nella provincia di Foggia. (4-12816)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta immediata:

CIRO ALFANO e VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di svolgimento presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori sito in Nettuno, istituto preposto esclusivamente alla formazione di tali figure professionali della polizia di Stato, il settimo corso per vice ispettori della polizia di Stato, iniziato il 9 dicembre 2003 a seguito del decreto ministeriale del 23 novembre 1999, con il quale si mettevano a concorso pubblico 640 posti per la qualifica sopra citata per il ruolo ispettori;

circa 400 dei frequentatori sono provenienti dalla vita civile, mentre gli altri sono già appartenenti ai vari ruoli della polizia di Stato, sia perché beneficiari delle riserve di posti previsti nel bando stesso, sia perché partecipanti senza i benefici suddetti;

gli allievi vice ispettori civili percepiscono 727,70 euro lordi mensili, non inclusive dei contributi di legge, in quanto il rapporto di impiego verrà perfezionato con la nomina, al termine del corso, a vice ispettore, previo superamento, dopo 18 mesi di corso, che terminerà l'8 giugno 2005, degli esami finali;

qualora per vari motivi (malattie, infortuni ed altro) gli allievi fossero nelle condizioni di non poter frequentare il corso per più di 90 giorni nell'arco della durata del corso (18 mesi), essi perderebbero ogni possibilità di proseguire il corso e verrebbero dimessi dallo stesso;

agli allievi dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, invece, nel caso in cui si verifici un superamento dei 90 giorni di assenza previsti, non viene precluso nulla, in quanto mantengono la loro occupazione lavorativa e, al verificarsi

della suddetta circostanza, viene comunque salvaguardato il loro rapporto di impiego, anche se con un inquadramento nel ruolo iniziale, anziché in quello previsto dal bando del concorso al quale gli interessati hanno partecipato;

il trattamento economico e previdenziale sopra indicato per gli allievi vice ispettori del polizia di Stato, inoltre, differisce profondamente da quello riservato agli allievi marescialli/ispettori dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, ai quali vengono corrisposti euro 907,90 mensili; inoltre, dopo i primi sei mesi di corso viene già perfezionato il loro rapporto di impiego con le rispettive amministrazioni. Infatti, i carabinieri o finanzieri accedono alla qualifica minima, l'attuale quinto livello (oggi promozione stipendiale iniziale), con una retribuzione pari a circa 1.200,00 euro netti mensili, comprensivi dei contributi assistenziali e previdenziali;

va, infine, considerato anche un altro vantaggio, quello delle amministrazioni dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza derivante dal fatto che le stesse hanno la possibilità, in casi eccezionali, di poter utilizzare gli allievi frequentatori dei corsi, secondo le mansioni e funzioni rapportate alla qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, soppendo così a situazioni di eccezionale esigenza di risorse e facendo sentire le stesse comunque « in attività », cosa che non avviene per gli allievi vice ispettori della polizia di Stato, che frequentano analogo corso e che per ben 18 mesi « escono » completamente dal mondo del lavoro —:

se e quali misure si intendano adottare per perequare quella che appare agli interroganti una palese disparità di trattamento, anche economico e contributivo, e quali idonee azioni si intendano porre immediatamente in essere per far sì che esse espletino i loro effetti sui partecipanti al corso attualmente in atto, dal momento che solo in tal modo, secondo gli interroganti, si potrebbe mitigare il forte malcontento esistente in tali figure professio-

nali facenti parte del delicato comparto della sicurezza, le quali, pur espletando le stesse funzioni, essendo impegnate quotidianamente al servizio dei cittadini e del Paese per garantire maggiore sicurezza ed una migliore qualità della vita, al pari dei colleghi dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, si vedono da anni ingiustamente ed inspiegabilmente penalizzati. (3-04180)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la tabella analitica per Ministero relativa agli atti inviati ed agli atti attuati dall'inizio della XIV Legislatura alla data del 30 settembre 2004 indicano in 120 gli atti inviati al Ministero dell'Interno ed in 82 gli atti attuati, con una percentuale pari al 68,33 per cento;

la percentuale di attuazione è certamente da considerarsi del tutto soddisfacente soprattutto nell'ambito di un dicastero al centro dell'attenzione e pesantemente impegnato da una criminalità che rischia di minare ogni giorno quell'ansia di ordine e di tranquillità che, insieme al lavoro, è la preoccupazione maggiore del popolo italiano;

è evidente che, proprio per tale ragione, pur essendo la percentuale di attuazione assolutamente commendevole, è ragionevole e comprensibile che si indichi la necessità di uno sforzo ulteriore per elevare ancor più la percentuale di attuazione degli atti inviati al dicastero dalla Camera dei Deputati —:

quali siano, fra gli atti inviati al Dicastero dalla Camera dei Deputati, e non ancora completamente attuati, quelli più importanti e significativi, nonché per sapere se e quando si intenda dar loro piena attuazione. (4-12814)

MONTECCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 del testo unico sull'immigrazione, così come da successive modifiche, prevede che in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio;

la normativa non prevede un permesso *ad hoc* per il coniuge (donna o uomo) legalmente separato o divorziato e soggiornante in Italia, pertanto al momento della separazione legale il coniuge può soltanto richiedere il rilascio di un ordinario permesso di soggiorno per lavoro o per studio;

nella maggioranza dei casi si tratta di donne che non svolgono alcuna occupazione e quindi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio resta per lo più una possibilità teorica;

nei casi in cui la donna non abbia una regolare occupazione è previsto il diritto ad avere un permesso di soggiorno « in attesa di occupazione » della durata massima di sei mesi a partire dall'iscrizione nelle liste di collocamento;

le persone che si trovano in questa situazione sono generalmente donne immigrate che non hanno nessuna formazione professionale e nessuna indipendenza economica, condizioni necessarie per cercare in poco tempo un'occupazione e un nuovo alloggio;

inoltre queste donne straniere, nella maggior parte dei casi, non conoscono la lingua italiana e, talora, sono analfabete;

la difficoltà ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno costituisce un limite alla libertà di scelta delle donne che, per paura di dovere abbandonare il nostro Paese e di allontanarsi dai figli, abbandonano l'idea di separarsi e di porre fine a situazioni familiari difficili, a volte anche caratterizzate da violenze e soprusi —

se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative anche normative affinché sia previsto un permesso di soggiorno *ad hoc*, nell'ipotesi prospettata in premessa. (4-12828)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta immediata:

MARTELLA, TOCCI, GRIGNAFFINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con nota a firma del Ministro interrogato (prot. n. 147 del 27 gennaio 2005), è stata disposta la sospensione di nuove procedure concorsuali, da parte delle università, per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sia con rapporto a tempo indeterminato che determinato, nonché delle procedure già disposte dalle università stesse con pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* successiva al 31 dicembre 2004;

secondo gli interroganti, la nota ministeriale è manifestamente illegittima, in quanto inibisce agli atenei, con semplice atto amministrativo, l'esercizio di facoltà ad essi attribuite in via esclusiva con norme di legge;

tale potere inibitorio non è riconosciuto al Ministro interrogato da alcuna delle disposizioni, richiamate nella nota, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte delle università: segnatamente né dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), né dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

il provvedimento ministeriale assume particolare gravità per il normale funzio-